

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione quale l'articolo 42, paragrafo 3, della legge slovacca n. 25/2006 sulle gare pubbliche d'appalto, nella sua versione applicabile al procedimento principale, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta.
- 2) L'articolo 55 della direttiva 2004/18 osta alla posizione di un'amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.
- 3) L'articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, quale l'articolo 42, paragrafo 2, della citata legge n. 25/2006, secondo cui, in sostanza, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell'offerta. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all'esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest'ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

(<sup>1</sup>) GU C 72 del 5.3.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 marzo 2012 — Commissione europea/Regno di Svezia**

(Causa C-607/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva)**

(2012/C 151/14)

Lingua processuale: lo svedese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Simonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condi-

zioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva

**Dispositivo**

- 1) Il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della medesima.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 19 marzo 2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz — Germania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)**

(Causa C-1/11) (<sup>1</sup>)

**[Ambiente — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Articolo 18, paragrafi 1 e 4 — Spedizioni di determinati rifiuti — Articolo 3, paragrafo 2 — Informazioni obbligatorie — Identità del produttore di rifiuti — Indicazione omessa da parte dell'intermediario di commercio — Tutela dei segreti commerciali]**

(2012/C 151/15)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Mainz

**Parti**

Ricorrente: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH

Convenuto: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Mainz — Interpretazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo ai trasferimenti di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Documento riprodotto nell'allegato VII a detto regolamento e contenente le informazioni che accompagnano i trasferimenti di determinati rifiuti — Diritto dell'intermediario di non indicare in detto documento l'identità dei produttori di rifiuti per proteggere la propria clientela nei confronti dell'acquirente